

CIRCOLARE 5/2026 – Adesione automatica – Legge di Bilancio 30.12.2025, n. 199

In relazione alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in materia di previdenza complementare e delle Deliberazioni Covip del 19 e 23 giugno 2026 (v. allegati), si informa che dal 1° luglio 2026 trova applicazione un nuovo meccanismo di adesione alla previdenza complementare, c.d. adesione automatica.

In particolare, è previsto che i lavoratori di prima assunzione alla data del 1° luglio 2026 – e i lavoratori riassunti in base alla loro situazione pregressa nei confronti della previdenza complementare – sono automaticamente iscritti ad un fondo pensione, salva la possibilità di esprimere una diversa scelta entro 60 giorni dalla data di assunzione.

L'adesione automatica rappresenta un modo semplice per iniziare a costruire la propria pensione complementare fin dall'ingresso nel mondo del lavoro, lasciando comunque al lavoratore la piena libertà di confermare o modificare gli effetti dell'adesione stessa.

Diversamente dal precedente meccanismo del "silenzio-assenso", applicabile alle assunzioni fino al 30 giugno 2026, l'adesione automatica in vigore dal 1° luglio 2026 comporta la devoluzione del TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.

Tanto premesso, si comunica che Previbank è idoneo a raccogliere, a far tempo dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 252 del 2005, disponendo – conformemente alla Deliberazione Covip del 23 giugno 2026 – di un percorso "life cycle" strutturato in quattro linee di investimento caratterizzate da profili di rischio-rendimento differenziati, con graduale riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi in funzione dell'età anagrafica dell'aderente.

Il suddetto percorso "life cycle" raccoglierà, a partire dal 1° luglio p.v., le adesioni automatiche, ferma la possibilità per tutti gli iscritti di accedere a tale percorso.

Le caratteristiche del percorso e le informazioni sulle linee di investimento del Fondo sono disponibili nella Nota Informativa e negli specifici Regolamenti, consultabili sul sito istituzionale: www.previbank.it

La Segreteria del Fondo resta a disposizione per ogni chiarimento.

È gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

ALLEGATI

Milano, 30 giugno 2026

Fondo Pensione Previbank

Il Presidente

(Federico Falcioni)

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del 19 giugno 2026

Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005, che prevede un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, in base al quale il datore di lavoro, al momento dell'assunzione dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, è tenuto a fornire un'informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica;

Visto l'art. 8, commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, del decreto n. 252/2005 che definisce il funzionamento del meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, nonché i relativi effetti sulle contribuzioni e sul TFR;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 che individua le modalità di investimento dei contributi e delle quote di TFR pervenuti a seguito delle adesioni non esplicitate;

Visto l'art. *9-bis*, del decreto n. 252/2005, il quale estende, con i necessari adattamenti, il meccanismo di adesione automatica nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare;

Visto l'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025, il quale dispone che le novità in tema di adesioni automatiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. *i*), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Ritenuto opportuno emanare direttive recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro, avendo riguardo alla tutela degli aderenti e beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Acquisito il conforme avviso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ADOTTA le seguenti Direttive:

Direttive in materia di adesione automatica, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. Premessa

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge n. 199/2025), modificando l'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), ha introdotto un meccanismo di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite.

Le regole di funzionamento delle adesioni automatiche di cui sopra, nonché i conseguenti effetti sulle contribuzioni e sul TFR, sono definite dai nuovi commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* e *7-quinquies*, introdotti sempre dalla legge n. 199/2025, la quale ha altresì integralmente riformulato le previsioni in tema di informativa che il datore di lavoro è tenuto a fornire al momento dell'assunzione (di cui al comma 8) e in tema di investimento dei contributi e del TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite (di cui al comma 9).

La legge n. 199/2025 è, inoltre, intervenuta con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, prevedendo l'inserimento nell'art. 8 del decreto n. 252/2005 di un nuovo comma *9-bis* volto a disciplinare, con i necessari adattamenti, l'applicazione del suddetto meccanismo di adesione automatica alle nuove assunzioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 le novità di cui sopra si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 e riguardano, pertanto, le assunzioni che intervengono a partire da tale data.

Dal momento che la nuova disciplina relativa alle adesioni automatiche ha decorrenza dal 1° luglio 2026, resta ferma l'applicazione di quella previgente contenuta nell'art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione. Il TFR di tali soggetti continuerà pertanto ad essere destinato al comparto garantito in essere.

Tali novità non riguardano chi ha già un rapporto di lavoro dipendente e non è interessato, successivamente al 30 giugno 2026, da una nuova assunzione come lavoratore dipendente. Nei riguardi di questi ultimi, non è previsto alcuno specifico adempimento informativo a carico dei datori di lavoro circa le novità sopravvenute.

La disciplina relativa alle adesioni automatiche non trova, inoltre, applicazione ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, considerato che agli stessi continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e non già la normativa in tema di adesioni di cui al decreto n. 252/2005. Per tali lavoratori, l'art. 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che sia demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.

In riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute in ordine a tematiche inerenti alle adesioni automatiche, acquisito il conforme avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti precisazioni sulle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro.

Le presenti Direttive sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, le indicazioni già fornite con Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008, come successivamente modificata, avente ad oggetto le “*Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro*”, che è da intendersi pertanto abrogata a fare tempo da tale data.

2. Lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, l’art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005 prevede che l’adesione a previdenza complementare sia automatica, secondo le modalità di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, salvo quanto previsto dal comma 7-*quater*.

In base all’art. 8, comma 8, del decreto n. 252/2005, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, è tenuto a fornire un’informativa dettagliata al neoassunto sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Il funzionamento del suddetto automatismo fa sì che al momento della prima assunzione il lavoratore sia considerato “aderente” alla previdenza complementare.

Conseguentemente, il datore di lavoro deve tenere conto che il TFR del lavoratore è già di per sé destinato, in forza di quanto previsto dal decreto n. 252/2005, ad essere devoluto a una forma pensionistica complementare, salvo che il lavoratore rinunci all’adesione automatica nel termine di 60 giorni.

Per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Circa l’individuazione della forma pensionistica di destinazione, il nuovo comma 7-*bis* dell’art. 8 stabilisce, in linea con il previgente comma 7 dell’art. 8, che l’adesione automatica operi verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Il datore deve, quindi, individuare la forma pensionistica di destinazione dell’adesione automatica sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), ai sensi dell’art. 8, comma 7-*bis*, l’adesione automatica è alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in difetto, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di lavoratori

dell'azienda. Per la determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data di assunzione.

La forma pensionistica di destinazione deve essere, tuttavia, in grado di accogliere tali versamenti e di investirli in conformità alle nuove previsioni di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. Si deve, cioè, trattare di una forma che risulta adeguata alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui al sopra indicato comma, adottate ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005. I datori di lavoro dovranno, quindi, acquisire informazione dalla forma pensionistica complementare di riferimento in merito a tale adeguamento prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione.

Rispetto alla previgente normativa più ampi sono, poi, gli effetti conseguenti alle adesioni automatiche di cui sopra, dal momento che risulta prevista non più solo la devoluzione al fondo di riferimento, come sopra individuato, dell'intero TFR ma anche il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi.

In base alla normativa, comunque, la contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda risulti inferiore all'assegno sociale annuale (di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Chi si trovi in questa situazione, può dunque entro i 60 giorni successivi all'assunzione dichiarare di non volere destinare a previdenza complementare la propria contribuzione.

L'art. 8, comma 7-ter, prevede altresì, in linea con la previgente normativa, che in assenza di accordi o di contratti la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85. Si tratta del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata, COMETA. In tal caso, ai sensi del citato comma, l'adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell'intero TFR. Non essendovi, in questo caso, accordi collettivi di riferimento non saranno dovute a COMETA contribuzioni di parte datoriale o del lavoratore.

Il comma 7-quater indica in 60 giorni dalla data di prima assunzione il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la volontà di rinunciare all'adesione automatica.

L'attribuzione al lavoratore della facoltà della rinuncia conferma il principio della volontarietà dell'adesione alle forme di previdenza complementare (articoli 1, comma 2, e 3, comma 3, del decreto n. 252/2005), configurandosi il silenzio del lavoratore come una manifestazione implicita di volontà di conferma dell'adesione già avvenuta in via automatica, *ex lege*, al momento dell'assunzione.

Essendo la rinuncia un atto unilaterale recettizio, la relativa manifestazione di volontà deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.

La rinuncia ha efficacia *ex tunc* e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva al momento dell'adesione, e si qualifica come causa estintiva dell'adesione automatica regolata dalla normativa.

Dal momento che la normativa prevede un periodo di 60 giorni per l'esercizio di detta facoltà, si ritiene che ai soggetti assunti con contratti a tempo determinato inferiori a detto periodo non si applichi il meccanismo dell'adesione automatica, posto che agli stessi non verrebbe garantito un sufficiente periodo di riflessione, indispensabile per l'adozione di scelte ponderate.

Parimenti, l'adesione automatica non esplica i suoi effetti qualora prima della scadenza del periodo di 60 giorni il rapporto di lavoro cessi.

Eventuali sospensioni dell'attività lavorativa del dipendente non comportano la sospensione del computo dei suddetti 60 giorni.

La rinuncia all'adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al decreto n. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile.

Nel primo caso si tratterà di un'adesione esplicita a una forma pensionistica complementare. In particolare, il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica complementare a cui risulti già aderente alla data dell'assunzione ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente all'assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione.

Nel caso in cui il lavoratore decida di mantenere il TFR secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile, la scelta espressa dal lavoratore farà sì che il TFR maturando, a far tempo dalla data dell'assunzione, non venga devoluto a previdenza complementare e continui ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Entro il termine di 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può inoltre decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, in luogo dell'intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

L'adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione, come espressamente disposto dal comma 7-*quinquies*.

Quanto alla misura della contribuzione del datore e del lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

I versamenti sono effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Le forme pensionistiche complementari provvedono alla valorizzazione delle somme versate secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Nell'eventualità che l'accordo/contratto collettivo di riferimento preveda che non vengano effettuati versamenti contributivi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi una volta superato il periodo di prova.

A seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro, di cui al comma *7-quinquies*, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linee di investimento nei quali sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa, saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

3. Lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026.

L'art. 8, comma *9-bis*, del decreto n. 252/2005 stabilisce che il meccanismo di adesione automatica opera anche per i lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare, qualora gli stessi non vi rinuncino nel termine di 60 giorni.

Al fine di rendere conoscibile il meccanismo dell'adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un'adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, nonché ad acquisire apposita dichiarazione circa il fatto che lo stesso, alla data di assunzione, risulti o meno iscritto a una forma di previdenza complementare con destinazione alla stessa, in tutto o in parte, del TFR. Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire una dettagliata informativa sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica di destinazione, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

Qualora il lavoratore, pur già iscritto a una forma di previdenza complementare, non conferisca alla stessa neanche parzialmente il TFR maturando (ad esempio, adesione con versamento dei soli contributi), il meccanismo di adesione automatica non opera.

Se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di TFR, il datore di lavoro informa il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il TFR maturando, precisando che in difetto trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da *7* a *7-ter*, con gli effetti di cui al comma *7-quinquies*.

In caso di adesione automatica, il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di 60 giorni, decida di destinare una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.

Quanto alla decorrenza dell'adesione automatica e della connessa contribuzione, nonché alla misura della stessa, vale quanto precisato nel paragrafo 2 in relazione ai lavoratori di prima assunzione.

Se il lavoratore dichiara, invece, di non avere in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di quote di TFR, il nuovo datore di lavoro gestirà il TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (destinandolo al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ove ne ricorrano le condizioni).

Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Coloro che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi riscattato interamente la posizione individuale maturata non sono interessati dall'adesione automatica di cui al comma 9-*bis*. L'adesione automatica riguarda, infatti, solo coloro che dichiarano di avere in essere, al momento dell'assunzione, una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Per contro, se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, ma il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata, lo stesso rientra nel meccanismo dell'adesione automatica.

Il Presidente
Mario Pepe

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Deliberazione del 23 giugno 2026

Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025);

Visto l'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005 che, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, di prima assunzione a decorrere dal 1° luglio 2026, dispone l'adesione automatica alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter del citato articolo, salvo quanto previsto dal comma 7-quater;

Visto l'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005, il quale dispone che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono prevedere che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente;

Visto l'art. 8, comma 9-bis, del decreto n. 252/2005, il quale estende, con i necessari adattamenti, il meccanismo di adesione automatica nei riguardi dei lavoratori non di prima assunzione che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. i), del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 19, comma 2, lett. n-ter), del decreto n. 252/2005, il quale attribuisce alla COVIP il compito di definire i criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23, recante disposizioni circa i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di alcune Autorità, tra cui la COVIP;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 22 aprile 2026;

ADOTTA
le seguenti Istruzioni:

Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

1. Premessa

Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: legge n. 199/2025), il legislatore ha apportato modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), principalmente in materia di: modalità di adesione, prestazioni, trasferimenti e regime fiscale.

L'art. 8, comma 9, come modificato dalla legge n. 199/2025, stabilisce che “*Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente*”.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 205, della legge n. 199/2025 la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. La stessa decorrenza hanno le novità introdotte dalla medesima legge in materia di adesioni automatiche.

La norma di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 ha, in particolare, l'obiettivo di indirizzare i flussi contributivi relativi agli aderenti automatici verso soluzioni di investimento più coerenti con il loro profilo di rischio-rendimento. Disporre di lunghi orizzonti temporali rispetto al momento del pensionamento consente, infatti, investimenti con rendimenti attesi più elevati, pur a fronte di maggiori rischi; all'avvicinarsi del pensionamento, meccanismi automatici di riduzione dell'esposizione in strumenti rischiosi attenuano la probabilità di incorrere in perdite significative.

Le presenti Istruzioni sono, quindi, volte a definire i criteri minimi di cui tenere conto nella predisposizione di percorsi o di linee di investimento nei quali investire quanto versato in relazione ad adesioni automatiche di cui al richiamato art. 8, comma 9, intervenute successivamente al 30 giugno 2026.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti Istruzioni valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta, si intende per:

- a) adesione automatica: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato, assunti dal 1° luglio 2026, in applicazione dell'art. 8, commi da 7 a 7-*quinquies*, del decreto n. 252/2005 e dell'art. 8, comma 9-*bis*, del medesimo decreto;
- b) adesione contrattuale: l'adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce, a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto, il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro alla forma pensionistica complementare individuata nel contratto stesso;
- c) adesioni non esplicite: le adesioni automatiche di cui alla lettera a);
- d) adesione tacita: l'adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione prima della riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando;
- e) *life cycle*: i percorsi e le linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti;
- f) *glide path*: i percorsi di riduzione automatica del rischio nel tempo.

3. Ambito di applicazione

Le presenti Istruzioni trovano applicazione alle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva e in regime di contribuzione definita, aperte alla raccolta di nuove adesioni, quali: fondi pensione negoziali e preesistenti, rivolti a lavoratori dipendenti, e fondi pensione aperti con adesione su base collettiva.

In particolare, le presenti Istruzioni riguardano:

- i contribuiti e il TFR maturando dei lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026 che risultino aderenti automaticamente alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto n. 252/2005;
- i contribuiti e il TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito di nuova assunzione dal 1° luglio 2026, che già risultino aderenti a una forma pensionistica complementare e che non esprimano alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR nei termini di cui all'art. 8, comma 9-bis.

Nel caso di adesioni automatiche di lavoratori dipendenti del settore privato che beneficiano di contribuiti contrattuali secondo le previsioni dei contratti collettivi di riferimento, a detti contribuiti si applicano le presenti Istruzioni. Nel caso di adesioni contrattuali di lavoratori dipendenti che rinunciano all'adesione automatica secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 7-quater, i contribuiti contrattuali seguono le previsioni dei contratti collettivi di riferimento.

I fondi pensione destinati ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 applicano le presenti Istruzioni solo ai lavoratori dipendenti del settore privato che aderiscano agli stessi in modo automatico. Ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui sopra continua, infatti, ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, restando pertanto gli stessi estranei alle novità introdotte nel decreto n. 252/2005 in tema di adesioni automatiche (così come in precedenza non interessati dalle norme di cui al decreto n. 252/2005 sulle adesioni con modalità tacita).

A far data dal 1° luglio 2026 le forme pensionistiche complementari, al fine di raccogliere adesioni automatiche, dovranno risultare coerenti con le presenti Istruzioni, secondo quanto previsto nel paragrafo 10.

Nel caso in cui la forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, del decreto n. 252/2005 non sia idonea a raccogliere adesioni automatiche - in assenza di diverse forme pensionistiche complementari di natura collettiva adeguate alle presenti Istruzioni e di possibile destinazione per il singolo lavoratore - la forma residuale di destinazione delle adesioni automatiche, alla quale saranno destinati sia il TFR sia i flussi contributivi previsti dagli accordi, è il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, in forma abbreviata COMETA.

Considerato che le nuove disposizioni trovano applicazione alle adesioni successive al 30 giugno 2026, le stesse non riguardano le quote di TFR maturando dei lavoratori dipendenti del settore privato che, in qualità di aderenti taciti ai sensi della previgente disciplina, risultino già titolari di una posizione presso una forma pensionistica complementare.

Resta inoltre ferma l'applicazione della disciplina previgente, contenuta nell'art. 8 del decreto n. 252/2005, relativamente alle adesioni di coloro che siano stati assunti fino al 30 giugno 2026 e che non esprimano alcuna volontà nel primo semestre dall'assunzione.

4. Percorsi o linee di investimento *life cycle*

I percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 si configurano come opzioni di investimento basate sull'adozione di una strategia di allocazione del portafoglio di tipo *life cycle*. Esse sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) percorsi di investimento che attuano la riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante passaggi automatici tra comparti distinti, in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;
- b) percorsi di investimento che attuano la riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi mediante combinazioni predefinite di comparti, le cui rispettive quote percentuali variano nel tempo in funzione dell'età anagrafica o dell'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti;
- c) linee di investimento che attuano la riduzione dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi sulla base dell'avvicinamento a una scadenza predefinita (c.d. *target date*), di norma corrispondente alla fascia temporale nella quale ricade la data di pensionamento di una specifica coorte di aderenti.

5. Riduzione del rischio (*glide path*)

Le modalità di attuazione dei percorsi e delle linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto n. 252/2005 sono definite tenendo conto delle caratteristiche della platea destinataria della forma pensionistica complementare e dei suoi bisogni previdenziali, nel rispetto dei criteri minimi di seguito rappresentati, con l'obiettivo di accompagnare l'aderente fino al momento del pensionamento.

La riduzione nel tempo dell'esposizione agli investimenti in strumenti rischiosi (*glide path*) avviene in modo graduale e automatico, compatibilmente con l'opzione di investimento adottata, assicurando la coerenza dell'investimento previdenziale rispetto all'età o all'orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia degli aderenti.

Il *glide path* è articolato in fasce temporali distinte (fasi), in accordo con l'evoluzione delle esigenze previdenziali degli aderenti, avendo cura di evitare discontinuità significative nel profilo di rischio-rendimento tra una fascia temporale e la successiva.

Le forme pensionistiche definiscono in autonomia il *glide path* tenendo conto di quanto segue:

- nella fase iniziale, intesa come quella destinata agli aderenti che ricadono nella fascia di età più giovane, l'investimento in titoli di capitale detenuti direttamente e indirettamente è almeno pari al 50 per cento della posizione individuale accumulata; ciò al fine di beneficiare di aspettative di rendimenti più elevati disponendo di orizzonti di investimento lunghi per il recupero di eventuali perdite;
- nella fase finale, intesa come quella destinata agli aderenti prossimi al pensionamento, l'investimento in titoli di capitale detenuti direttamente e indirettamente è non superiore al 20 per cento, al fine di ridurre la volatilità dei risultati e di preservare meglio il montante accumulato;

- nelle fasi intermedie, la componente di titoli di capitale viene ridotta secondo una traiettoria prefissata di avvicinamento alla fase finale.

La durata della fase iniziale, delle fasi intermedie e della fase finale sono individuate tenendo conto che:

- l'orizzonte temporale della fase iniziale non può superare il quindicesimo anno antecedente al pensionamento;
- l'orizzonte temporale della fase finale non può essere superiore a cinque anni.

In tutte le fasi, l'investimento in strumenti rischiosi diversi dai titoli di capitale (ad esempio, fondi di investimento alternativi), deve seguire criteri prudenziali e coerenti con le diverse fasce temporali del *glide path*; nella fase finale, in ragione del loro minore grado di liquidabilità, tali investimenti si attestano su livelli particolarmente contenuti, anche tenendo conto della componente detenuta in titoli di capitale.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo a), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri tra comparti distinti caratterizzati da una quota di investimenti in strumenti rischiosi progressivamente minore, secondo una traiettoria predefinita di passaggio da un comparto all'altro.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo b), il *glide path* è attuato mediante la riallocazione automatica della posizione individuale e il versamento dei flussi contributivi futuri nella combinazione di comparti seguendo l'aggiustamento delle rispettive quote percentuali in funzione della riduzione del rischio; ciò non comporta quindi il trasferimento dell'intera posizione individuale dell'aderente.

Coerentemente con la tipologia di *life cycle* adottata, sono resi disponibili comparti adeguati sotto il profilo della numerosità e della diversificazione del profilo rischio-rendimento, al fine di consentire la costruzione di un percorso di riduzione del rischio coerente con i criteri sopra indicati.

A tal fine possono essere impiegati sia comparti finanziari sia, laddove consentito dalla normativa vigente, comparti di tipo assicurativo. In ogni caso, i comparti devono risultare coerenti – in termini di profilo di rischio, composizione degli investimenti e orizzonte temporale – con la fascia temporale del *glide path* in cui sono impiegati.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo c), il *glide path* è realizzato all'interno della linea di investimento stessa attraverso una progressiva riallocazione del portafoglio verso gli strumenti meno rischiosi, secondo una traiettoria di riduzione del rischio in funzione dell'avvicinamento alla data *target*.

Per tali opzioni *target date* è previsto un numero di linee idonee a coprire il periodo di partecipazione degli aderenti raggruppati per coorti omogenee per età anagrafica o per orizzonte temporale al pensionamento. L'assegnazione dell'aderente alla linea corrispondente avviene automaticamente sulla base della coorte anagrafica di appartenenza.

6. Modalità di riallocazione e ribilanciamento

Per le opzioni *life cycle* di tipo a) e b), sono stabilite le modalità con cui si procede alla riallocazione automatica della posizione individuale maturata e dei versamenti futuri tra comparti distinti o tra combinazioni di comparti, che può essere immediata, al raggiungimento delle scadenze prefissate, ovvero graduale. In ogni caso, la composizione degli investimenti della posizione individuale deve rimanere coerente con il *glide path*.

Per le opzioni *life cycle* di tipo b), la forma pensionistica, laddove rilevi deviazioni ritenute significative, rispetto alla traiettoria predefinita di riduzione del rischio, attua meccanismi di ribilanciamento, idonei a mantenere la coerenza della posizione complessiva con l'età anagrafica o con l'orizzonte temporale al pensionamento degli aderenti. A tal fine, andrà effettuata una verifica periodica, almeno su base annuale, del peso assunto da ciascun comparto nella composizione della posizione individuale dell'aderente.

Nelle opzioni *life cycle* di tipo c), il rispetto del *glide path* viene assicurato monitorando nel tempo la coerenza dell'*asset allocation* della linea rispetto alla sua durata predefinita.

Qualora al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia l'aderente decida di mantenere la posizione nella fase di accumulo, la stessa resta investita secondo quanto previsto per la fase finale del *glide path*. L'aderente può in ogni caso manifestare una scelta diversa.

7. Costi

Gli eventuali costi a carico degli aderenti, legati all'attivazione dei percorsi e delle linee di investimento *life cycle* e ai meccanismi di riallocazione automatica e di ribilanciamento, sono limitati al solo recupero delle spese amministrative. Non sono previsti costi amministrativi definiti in funzione dell'ammontare delle somme oggetto di riallocazione automatica o di ribilanciamento.

8. Modifiche sulle modalità di allocazione

L'aderente automatico può decidere in ogni momento di modificare l'opzione di investimento relativa all'adesione automatica, scegliendo una diversa modalità di allocazione della posizione individuale e dei versamenti futuri, ovvero di trasferire l'intera posizione individuale in altro comparto o combinazione di comparti (*switch*) previsti dalla medesima forma pensionistica, anche in deroga al periodo minimo di permanenza di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione automatica. In tali casi le regole di allocazione dipendono dalla scelta esplicita dell'aderente.

9. Informativa

Nel caso di adesioni automatiche, la forma pensionistica di destinazione dovrà prontamente provvedere a informare il lavoratore dell'avvenuta adesione dello stesso e del percorso o linea di investimento in cui sono investite le quote di TFR e i contributi derivanti dall'adesione.

In detta prima informativa saranno, inoltre, fornite al lavoratore le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa e dei documenti statutari o regolamentari, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare al lavoratore la piena conoscenza delle altre opzioni di investimento in essere, dei meccanismi di funzionamento della forma pensionistica e dei diritti e obblighi connessi all'adesione.

Tutti gli iscritti alla forma pensionistica complementare dovranno essere informati dell'avvenuta attivazione dei percorsi o linee di investimento *life cycle* per le adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026 e dovrà essere consentito loro di accedere a detti percorsi o linee di investimento sia per i contributi e i flussi futuri di TFR sia per le posizioni individuali già accumulate, a prescindere dal periodo di permanenza nel comparto attuale. Tale informativa potrà essere inserita in forma di avviso sul sito *web* della forma pensionistica complementare e nell'area riservata. Data la rilevanza della

novità, di quanto sopra andrà poi data notizia anche nel “Prospetto delle prestazioni pensionistiche-fase di accumulo” che sarà trasmesso nel 2027. Ulteriori forme di pubblicità sono rimesse alla discrezionalità delle forme pensionistiche.

10. Comunicazioni alla COVIP e periodo transitorio.

Rispetto a quanto previsto nelle presenti Istruzioni, le forme pensionistiche di cui al par. 3 possono trovarsi in una di queste situazioni:

- a) risultano adeguate a quanto previsto nelle presenti Istruzioni;
- b) non risultano ancora adeguate alle presenti Istruzioni, ma dispongono di almeno due linee di investimento caratterizzate da profili di rischio-rendimento differenziati, nelle quali investire i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni automatiche e si impegnano ad adeguarsi alle presenti Istruzioni entro il 30 giugno 2027;
- c) non si trovano in nessuna delle precedenti situazioni.

Entro il 30 giugno 2026, tutte le suddette forme pensionistiche danno notizia sull’area pubblica del sito *web* circa la loro idoneità o meno a raccogliere, a far tempo dal 1° luglio 2026, le adesioni automatiche, coerentemente con quanto previsto nel presente paragrafo.

Entro il 15 luglio 2026, tutte le suddette forme pensionistiche trasmettono una comunicazione alla COVIP circa la situazione in essere al 1° luglio 2026, come di seguito specificato.

Le forme pensionistiche di cui alla lettera *a)* attestano la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni automatiche e possono raccogliere sin da subito tali adesioni. Entro il 31 luglio 2026, tali forme trasmettono poi alla COVIP lo statuto/regolamento modificato, conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione.

Le forme pensionistiche di cui alla lettera *b)* attestano la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni automatiche, nonché l’impegno ad adeguarsi alle presenti Istruzioni entro il termine del periodo transitorio. Nelle more dell’adeguamento alle presenti Istruzioni, tali forme possono raccogliere le adesioni automatiche fin dal 1° luglio 2026, collocando gli iscritti nel comparto più adeguato in funzione dell’età anagrafica degli stessi.

Entro il 31 luglio 2026, tali forme trasmettono alla COVIP lo statuto/regolamento modificato conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione, adattando l’articolato alle effettive modalità con le quali intendono investire i flussi contributivi delle adesioni automatiche nel periodo transitorio; nello statuto/regolamento è altresì chiarito che si tratta di disposizioni transitorie ed è disciplinato quanto previsto al termine della fase transitoria per le adesioni automatiche nel frattempo raccolte.

Entro il 31 luglio 2026, le forme pensionistiche di cui alla lettera *b)* diffondono adeguata informativa agli aderenti che, a seguito dell’adeguamento alle presenti Istruzioni, subiranno modifiche alle politiche di investimento nelle quali sono, o saranno, investiti i contributi e le quote di TFR dei medesimi.

Al termine del processo di adeguamento, e comunque entro il termine massimo del periodo transitorio, tali forme trasmettono alla COVIP lo statuto/il regolamento modificato, conformemente alle indicazioni operative di prossima emanazione.

Qualora, nel corso del periodo transitorio, tali forme verificchino che non sussistono le condizioni per adeguarsi alle presenti Istruzioni entro il termine del periodo transitorio, ne danno tempestiva comunicazione alla COVIP, rappresentando le ragioni che impediscono l'adeguamento, nonché le iniziative che intendono adottare, anche al fine di tutelare i soggetti che abbiano nel frattempo aderito automaticamente. Le stesse provvedono altresì ad adeguare lo statuto/regolamento alla situazione che si è venuta a determinare. Dal momento della comunicazione tali forme sono assimilate a quelle di cui alla lettera *c*).

Le forme pensionistiche di cui alla lettera *c*) non possono raccogliere adesioni automatiche. Le stesse, tuttavia, possono rientrare in un momento successivo in una delle situazioni di cui alla lettera *a*) o, fermo restando il termine del periodo transitorio (30 giugno 2027), alla lettera *b*). A tale fine, trasmettono alla COVIP una comunicazione che attesta la nuova situazione insieme allo statuto/regolamento modificato, secondo le procedure previste per le forme di cui alla lettera *a*) o *b*).

Nel corso del periodo transitorio, le modifiche agli statuti/regolamenti potranno essere adottate, laddove consentito dagli ordinamenti interni, direttamente dagli organi di governo delle forme pensionistiche e sono trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione, ai sensi degli artt. 10, 21, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure, di cui alla Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021.

Le forme pensionistiche di cui alle lettere *a*) e *b*) provvedono altresì ad adeguare la Nota informativa, in coerenza con le modifiche apportate agli statuti/regolamenti.

Il Presidente
Mario Pepe